

REVISORE UNICO

Verbale n. 57 dell'8 marzo 2021

COMUNE DI BOMPORTO

Oggetto: Parere ex art. 239 TUEL su proposta di deliberazione consiliare n. 11 del 3/03/2021 avente per oggetto “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE, DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE.”

Visto

- l'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) contenente la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
- che il nuovo canone unico, per previsione legislativa, è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”

Tenuto conto che

- l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che il “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”

Preso atto che

- il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio; mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;
- le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Visti:

- l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Ls. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;
- il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in data 21/05/2020;
- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, la quale al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, da parte degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data.
- il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 13 del 18.01.2021 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021 e autorizza l'esercizio provvisorio fino alla suddetta data;
- il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;
- i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;
- i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che

- il Consiglio Comunale con delibera n. 24 del 20.06.2018 ha approvato l'affidamento in concessione del “servizio di riscossione e di accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale gestione del servizio

affissioni” a società iscritta all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la durata di anni cinque;

- la proposta di delibera contiene le motivazioni per le quale l’Ente ritiene opportuno mantenere l’esternalizzazione del nuovo canone al fine di preconstituire una banca dati unica finalizzata ad una migliore gestione della nuova entrata, garantire il controllo del territorio e di agevolare gli adempimenti degli utenti;
- il Regolamento oggetto di approvazione risulta essere conforme alle prescrizioni normative e regolamentari all’interno del quadro in cui si colloca;
- il Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, Dr. Carlo Bellini, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, ha espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

ai sensi dell’art. 239, n. 7) del TUEL il sottoscritto esprime parere favorevole all’approvazione del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE, DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

Bomporto, 8/03/2021

IL REVISORE UNICO

Marco Vaccari



